



Giuliano Sinibaldi

Dottore Commercialista - Revisore Legale  
Consulenza Enti Terzo Settore e Società Sportive

Pesaro, li 31/01/2018

Circolare n. 3/2018

## **OGGETTO: Aggiornamento sulle novità fiscali di interesse per lo sport dilettantistico.**

La presente circolare richama ed integra le circolari n. 1 e 2 del 02/01/2018, in relazione alle novità di interesse dei sodalizi sportivi derivanti dall'entrata in vigore del "nuovo Registro CONI" e dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2018, con l'obiettivo di offrire indicazioni operative in attesa delle auspicabili e necessarie indicazioni operative ufficiali da parte di CONI, Agenzia Entrate ed INPS.

### **1. Nuovo Registro CONI**

**Si ricorda (si veda ns circolare n. 6/2017) che dal 1° gennaio è attivo il nuovo Registro CONI.**

Il Registro è profondamente cambiato sia nella gestione che nei contenuti.

Le società ed associazioni sportive che volessero stampare il certificato di iscrizione non potranno più accedere al "vecchio" link ma dovranno utilizzare quello nuovo <http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>

La page del CONI presenta diverse sezioni e contiene anche le risposte (FAQ) ad alcuni quesiti che trovano motivazione nella fase di migrazione dei dati tra il vecchio ed il nuovo sistema, procedura che potrebbe creare disallineamenti e criticità.

Fase di migrazione che richiederà inevitabilmente un po' di tempo prima di entrare a regime.

Se qualche sodalizio dovesse riscontrare problemi e/o dati inesatti dovrà rivolgersi alla propria FSN/DSA/EPS per segnalare le discordanze.

Ricordiamo infatti che gli adempimenti relativi alla "migrazione" non dovranno essere gestiti dalle singole società sportive ma dai rispettivi Organismi Affilianti.

#### **Ciò che TUTTE le ASD/SSD devono fare è:**

- a. Collegarsi alla sezione "privata" del Registro CONI e stampare (e salvare) il Certificato di Iscrizione al Registro CONI valido sino al 31/12/2018;
- b. accreditarsi alla nuova piattaforma per recuperare i dati esistenti, stampare il certificato e utilizzare le eventuali funzioni opzionali. Per fare questo sarà sufficiente collegarsi all'indirizzo <http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html> e, seguendo le istruzioni, chiedere una nuova utenza (username e password) ed effettuare il nuovo login;
- c. se non si riesce ad effettuare il passaggio 1 con le vecchie username e password, occorre prima effettuare il passaggio 2 e poi stampare il certificato.
- d. Una volta accreditati si può entrare nell'archivio personale nel quale sono riportate molte più informazioni rispetto al "vecchio" registro ed usufruire, oltre alla stampa di attestazione dell'iscrizione, anche di altri servizi.

Per la procedura di accreditamento è disponibile un ottimo file .pdf di guida e documentazione: [http://www.coni.it/images/registro/cose\\_registro/Manuale\\_ASD\\_per\\_RSSD.PDF](http://www.coni.it/images/registro/cose_registro/Manuale_ASD_per_RSSD.PDF)

Trattandosi di un documento di oltre 20 pagine, non lo si allega alla presente ma si invitano i sodalizi sportivi a collegarsi al link e consultarlo.

**Poiché, come noto, l'iscrizione al Registro CONI è condizione necessaria per fruire delle agevolazioni fiscali e giuslavoristiche, si invitano le ASD/SSD che non avessero ancora effettuato i passaggi sopra descritti ad attivarsi con urgenza per poter procedere alla stampa del Certificato di Iscrizione avente validità per il corrente anno 2018;**

## **2. Individuazione codice discipline sportive riconosciute dal CONI**

Indipendentemente dalle novità relative al Registro, si rinnova l'invito affinché le ASD/SSD, con particolare riferimento a quelle affiliate agli EPS, verifichino con il proprio ente affiliante l'esatto codice di attività – tra quelli riconosciuti dal CONI (vedi tabella allegata alla ns circolare n. 6/2017) – in relazione al quale risultano, o saranno, affiliate.

**Sarà a tal fine necessario procedere all'adeguamento degli statuti**, in quei casi in cui l'Oggetto Sociale non individui con esattezza le discipline sportive praticate, ma faccia un generico riferimento “all'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica”, procedura che richiede la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

In relazione a tale problematica si stanno riscontrando modus operandi diversi da parte degli Organismi di Affiliazione (FSN – ESP – DSA): alcuni Organismi procedono al rinnovo dell'affiliazione anche senza delibera di variazione statutaria, richiedendo semplicemente l'indicazione delle attività sportive praticate, mentre altri richiedono, in attesa della variazione statutaria, un semplice verbale di assemblea ordinaria in cui emerge la volontà di adeguare gli statuti.

Adeguamento che, per evidenti ragioni di economicità, è opportuno far coincidere, se possibile, con l'assemblea annuale di approvazione del bilancio.

**In relazione alle attività sportive praticate**, si ricorda che la pratica di attività motorie/sportive non più riconosciute dal CONI in quanto non ricomprese nell'elenco delle discipline ammissibili al Registro - come individuate dalle Delibere del Consiglio Nazionale CONI (da ultimo, la n. 1569 del 10/05/2017, e successive modifiche e integrazioni) crea una serie di problematiche applicative:<sup>1</sup>

**a decorrere dal 01/01/2018, infatti, solo per i corsi sportivi compresi nelle discipline riconosciute dal CONI sarà possibile continuare ad erogare i compensi sportivi agevolati ex art. 67 comma 1 lett. m),** così come la stipula dei nuovi co.co.co. sportivi dilettantistici previsti dalla legge di bilancio 2018.

**Tutti gli altri corsi (quelli relativi ad attività non riconosciute dal CONI) saranno considerati attività NON SPORTIVA, in relazione alla quale non sarà più possibile erogare compensi sportivi dilettantistici.** La qualifica di ASD/SSD non è infatti più sufficiente in questo caso per accedere alle agevolazioni lavoristiche, fiscali e previdenziali, che richiedono ulteriori requisiti e in particolare la pratica di discipline riconosciute.

**A livello fiscale, i corrispettivi incassati in relazione a corsi “non più sportivi” saranno invece trattati in maniera diversa in relazione al soggetto organizzatore.**

**Ai sensi dell'art. 148, commi 3 e 8, del Tuir, si deve ritenere ancora applicabile l'agevolazione sulla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici incassati dalle A.S.D., sia per le attività riconosciute come sportive che per quelle non più riconosciute come sportive, fermo restando il rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma.**

In particolare:

<sup>1</sup> Si veda, in proposito, articolo dell'Avv.to Biancamaria Stivanello in Fiscoport n. 2/2018

- quanto all'attuazione degli scopi istituzionali deve essere verificata la compatibilità e la corrispondenza delle attività svolte con le finalità e l'oggetto contemplati nello statuto, che dovrà opportunamente prevedere anche attività e finalità "non più sportive dilettantistiche" ma idonee ad essere ricondotte nell'ambito di quelle "sportive non riconosciute", assimilabile alle ricreative/culturali, e/o di formazione;
- quanto ai destinatari deve trattarsi di soci, associati e tesserati per cui – esclusa la possibilità di tesseramento sportivo per le attività non ricomprese nell'elenco CONI – andrà verificata e assicurata la sussistenza di un valido rapporto associativo o di un tesseramento ad enti a carattere nazionale con finalità riconosciute in ambito diverso da quello sportivo dilettantistico [E' il caso, ad es., di molti E.P.S. che abbiano anche riconoscimenti per attività ricreative e culturali];
- per continuare ad usufruire di tali agevolazioni sarà comunque necessario ottenere il riconoscimento sportivo attraverso l'iscrizione al "Registro CONI", il che implica la necessaria preventiva affiliazione ad una FSN/DSA/EPS e, quindi, il necessario svolgimento anche (soprattutto) di attività sportive "riconosciute"

**Diverso invece il caso delle S.S.D. e delle Cooperative Sportive Dilettantistiche**, che sono, in ambito civilistico società di capitali, e, sotto il profilo fiscale, enti commerciali.

**Ne consegue che se la società di capitali**, pur mantenendo lo *status* di S.S.D. per le discipline comprese nell'elenco, **svolga anche attività non più riconosciute, non potrà avvalersi in relazione a tale area della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall'art.148.**

Vengono infatti automaticamente a mancare due fondamentali condizioni per l'applicabilità della disposizione: lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e la qualifica di tesserato del destinatario dei servizi (in relazione a tale attività).

Né la S.S.D. può ricomprendersi nelle altre categorie previste dalla norma in quanto priva della qualifica di ente associativo e della natura giuridica di associazione.

#### **In concreto:**

- a) I corsi organizzati da A.S.D. nei confronti di propri soci/associati/tesserati continueranno a poter beneficiare della de-commercializzazione (esenzione da IVA e imposte), a condizione che l'attività, anche se "non più sportiva" sia comunque prevista nell'oggetto sociale e che, soprattutto, la qualifica di associato sia effettiva e dimostrabile in caso di verifica;
- b) I medesimi corsi organizzati da A.S.D. nei confronti di "non soci/associati/tesserati", saranno considerati attività commerciale (soggetta ad IVA e ad imposte);
- c) I corsi organizzati da S.S.D. e da Cooperative Sportive Dilettantistiche relativi ad attività "non più riconosciute" dal CONI saranno considerati sempre di natura commerciale, quindi assoggettati ad IVA e ad Imposte.

### **3. Il nuovo trattamento delle collaborazioni sportive**

Si ricorda, innanzitutto, che, a decorrere dai compensi erogati a far data dal 01/01/2018 (anno solare 2018):

- a. la soglia di esenzione è stata incrementata (comma 367 della Legge di Bilancio 2018) da € 7.500,00 ad € 10.000,00;
- b. la "seconda soglia" - quella assoggettata a ritenuta di imposta 23 % (oltre ad addizionali IRPEF regionali e comunali) - è stata incrementata da € 28.158,28 a € 30.658,28.

Gli eventuali rimborsi spese "a piè di lista" continueranno, come in precedenza, a non essere conteggiati ai fini del supero delle suddette soglie, purché adeguatamente documentati.

**La seconda, importantissima, novità**, è che, a decorrere dal 01/01/2018, ai sensi del combinato disposto del comma 358 della Legge di Bilancio 2018 e dell'art. l'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015 (c.d. job act),

i compensi erogati in relazione ai “*rapporti di rapporti di collaborazione .... Individuati dal CONI .... che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, qualora tali collaborazioni siano rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche (non lucrative) ..... costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.*”

Tali compensi, tuttavia, pur essendo relativi a rapporti di co.co.co – rimarranno inquadrati nella categoria dei redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir, e, conseguentemente, se erogati da ASD o S.S.D. non lucrative, **continueranno a beneficiare dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali, qualunque sia l'ammontare del compenso erogato, mentre, a livello fiscale, si continuerà ad applicare il trattamento agevolato di cui sopra, con l'incremento della soglia esente ad € 10.000,00 annui.**

I vantaggi di tale inquadramento sono notevoli:

- d) In primo luogo, viene “sdoganato” il concetto di “lavoro sportivo dilettantistico”, pur risultando tale lavoro esente da imposte (fino a 10.000,00 €) e contributi (qualunque sia l'ammontare del compenso);
- e) In secondo luogo, tali collaborazioni potranno beneficiare di una presunzione (relativa) di inquadramento come co.co.co e non potranno (salvo sempre prova contraria, non semplice, a carico degli organi ispettivi) essere ri-qualificati rapporti di lavoro dipendente;
- f) Conseguentemente, non potranno essere irrogate le c.d. “maxi sanzioni” per lavoro irregolare.

A fronte dei suddetti vantaggi i **sodalizi sportivi saranno tuttavia gravati da nuovi obblighi**. La configurazione delle collaborazioni sportive quali co.co.co comporta infatti che:

1. Il sodalizio sportivo committente dovrà effettuare la comunicazione preventiva al centro per l'impiego e la comunicazione di cessazione del contratto in relazione ad ogni rapporto di co.co.co. (UNILAV);
2. dovrà essere tenuto il “Libro Unico del Lavoro”;
3. dovranno essere predisposti i “cedolini paga”;

ciò comporterà un incremento dei costi amministrativi relativi alla gestione dei collaboratori.

Come sopra indicato, la nuova disposizione fa riferimento ai “*rapporti di rapporti di collaborazione .... Individuati dal CONI*”

Ad oggi, il CONI non ha ancora emanato il necessario provvedimento, e non è quindi possibile procedere alla stipula di contratto di co.co.co con i collaboratori sportivi avendo la certezza che si tratti di co.co.co “agevolati”.

Né, a tal fine, è possibile fare riferimento alle delibere emanate da alcune Federazioni in attuazione della circolare dell'I.N.L. del 01/12/2016, in quanto la competenza delle Federazioni stesse è venuta meno a seguito della Legge di Bilancio 2018 che ha attribuito tale competenza unicamente al CONI.

Ci risulta siano in corso incontri tra il CONI e il Ministero del Lavoro/INPS per definire la questione, ma non sono ancora stati emessi documenti ufficiali.

Le questioni da chiarire sono essenzialmente tre:

- se la qualifica di co.co.co comporterà la necessità di adottare gli adempimenti di cui sopra anche per gli “sportivi”, o se questi ne saranno in qualche modo esonerati;
- se la qualifica di co.co.co dovrà essere attribuita anche agli atleti dilettanti (fermo restando che per gli istruttori non dovrebbero esserci dubbi);
- la decorrenza della disposizione (solo ai contratti nuovi o anche a quelli già in essere al 31/12/2017?).

**In concreto**, occorre, nel frattempo, individuare i comportamenti da adottare a livello operativo.

**Il modus operandi individuato da gran parte dei professionisti del settore, in attesa delle auspicabili indicazioni ufficiali è il seguente:**

- a) la nuova disposizione dovrebbe rendersi applicabile solo per i NUOVI contratti stipulati a decorrere dal 01/01/2018.

La necessità di effettuare una comunicazione preventiva impedisce infatti di applicarla ai rapporti già in essere (a meno che non venga emanata una disposizione transitoria che consenta di “sanare” i vecchi contratti entro una certa data).

Ciò significa che i vecchi contratti/lettere di incarico per attività sportiva dilettantistica potranno continuare ad essere trattati come in passato (semplice ricevuta senza necessità di elaborazione di cedolino paga).

- b) in caso di stipula di nuovi contratti – posto che la legge li qualifica dal 01/01/2018 come co.co.co. – si consiglia, ove possibile, ed in attesa di chiarimenti – di procedere alla stipula di contratti “brevi” (es 1 mese), eventualmente rinnovabili, in attesa delle indicazioni ufficiali di cui sopra.
- 

Seguiranno ulteriori comunicazioni in caso di emanazione di nuovi provvedimenti e/o documenti di chiarimento.

Distinti saluti

Dott. Giuliano Sinibaldi

